SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
23 aprile 1986 *

Nella causa 204/84,

SpA Sideradria industria metallurgica, con sede in Adria (Rovigo, Italia), con l'avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione della Repubblica italiana, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Ernest Arendt, 34 B IV, rue Philippe-II,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Oreste Montalto, membro del suo ufficio legale, in qualità d'agente, assistito dall'avv. Wilma Viscardini Donà, del foro di Padova, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione della Repubblica italiana, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione 3 luglio 1984 con cui è stata fissata la parte della quota di produzione che la società ricorrente era autorizzata a consegnare nel mercato comune nel corso del terzo trimestre 1984,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, T. Koopmans e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: G: F. Mancini
cancelliere: D. Louterman, amministratore

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 novembre 1985,

* Lingua processuale. l'italiano.

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 13 agosto 1984, la società Sideradria SpA (in prosieguo « Sideradria »), con sede in Adria (Italia), ha presentato, in forza dell'art. 33, 2° comma, del trattato CECA, un ricorso volto all'annullamento della decisione della Commissione 3 luglio 1984, che fissa la sua quota di produzione nonché la quota di consegna per il terzo trimestre 1984.

2 La Sideradria è un'impresa siderurgica che produce tondi per cemento armato. Essa è pertanto soggetta alla disciplina instaurata con la decisione generale 24 giugno 1981, n. 1831, che introduce un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 180, pag. 1).

3 Con questa decisione generale, la Commissione ha introdotto una disciplina delle quote che limita la produzione di ogni impresa (in prosieguo: « quota di produzione ») nonché la parte di questa produzione che può essere consegnata nel mercato comune (in prosieguo: « quota di consegna »). La decisione dispone che tali quote siano calcolate in funzione delle vendite effettuate dalle imprese durante un periodo di riferimento. Fra le disposizioni di questa decisione generale che sono di interesse per la presente controversia, va ricordato innanzitutto l'art. 8, n. 2, ai sensi del quale la Commissione può procedere ad un adattamento della quota di consegna di un'impresa qualora quest'ultima dimostri che la sua determinazione secondo i criteri normali le crea gravi problemi. D'altronde, l'art. 14 della stessa decisione generale permette altresì alla Commissione di procedere ad un adeguamento delle quote di produzione e di consegna « se un'impresa dimostri di incontrare difficoltà eccezionali ». Questa possibilità è tuttavia esclusa se l'impresa è stata oggetto di « sanzioni per quanto riguarda le norme sui prezzi o non ha pagato le ammende dovute ».

4 La Sideradria chiedeva a più riprese di fruire dell'art. 8, n. 2, della decisione generale n. 1831/81, ma questa disposizione le veniva applicata soltanto al momento della fissazione della quota di consegna per il quarto trimestre 1982.

5 La Sideradria presentava inoltre diverse domande relative al terzo ed al quarto trimestre del 1983 onde ottenere l'applicazione dell'art. 14 della decisione generale n. 1831/81. Queste domande venivano respinte il 6 giugno 1984. Una nuova domanda basata sulla medesima disposizione e relativa al primo trimestre 1984 veniva tuttavia accolta dalla Commissione, la quale accettava di aumentare di tonnellate 508 la quota di consegna della Sideradria. Le domande successive venivano respinte con la motivazione che il 26 gennaio 1984 era stata inflitta alla Sideradria un'ammenda per superamento della quota di consegna per il terzo trimestre 1981. Con sentenza 12 dicembre 1985 (causa 67/84, Sideradria/Commissione, Racc. 1985, pag. 3983), la Corte ha respinto il ricorso presentato contro questa decisione, pur riducendo l'importo dell'ammenda inflitta.

6 Il presente ricorso è rivolto contro la decisione della Commissione 3 luglio 1984 che fissa la quota di produzione della Sideradria in tonnellate 9 400 e la quota di consegna in tonnellate 4 773 per il terzo trimestre del 1984.

7 A sostegno del ricorso, la cui ricevibilità non è contestata, la Sideradria deduce due mezzi, e cioè in primo luogo il carattere ingiusto della decisione impugnata e, in secondo luogo, il rifiuto della Commissione di prendere in considerazione talune circostanze determinanti.

Sul carattere ingiusto della decisione impugnata

8 La ricorrente ritiene manifestamente ingiusto il fatto che la quota di consegna rappresenti soltanto il 50% della quota di produzione. In primo luogo, infatti, la quota di produzione sarebbe già una limitazione di per se stessa. Nel caso di specie, essa consentirebbe alla Sideradria di utilizzare soltanto il 50% della sua capacità produttiva. In secondo luogo, e poiché i mercati esterni alla Comunità sono divenuti inaccessibili, la parte della quota di produzione che non può essere consegnata nel mercato comune sarebbe invendibile. L'applicazione scrupolosa della disciplina vigente condurrebbe pertanto la ricorrente a poter utilizzare soltanto il 25% circa della sua capacità produttiva. La ricorrente ritiene a questo proposito di essere oggetto di una discriminazione, dato che la grande maggioranza delle imprese siderurgiche europee potrebbero consegnare nel mercato comune la quasi totalità della loro produzione.

9 Da parte sua la Commissione si limita a sottolineare di aver calcolato la quota di consegna della ricorrente applicando scrupolosamente la normativa in vigore. Per quel che riguarda più in particolare la censura di discriminazione, la Commissione ha osservato all'udienza che l'applicazione della disciplina vigente ha avuto come conseguenza che altre imprese siderurgiche possono vendere nel mercato comune soltanto una minima parte della loro quota di produzione.

10 Va osservato innanzitutto che la ricorrente non sostiene che la decisione della Commissione 3 luglio 1984 deve essere annullata in quanto contraria alla decisione generale n. 1831/81, su cui essa si fonda. Anzi, al contrario, la ricorrente stessa riconosce che la decisione della Commissione è conforme alla decisione generale n. 1831/81. Sembra quindi che, in realtà, la ricorrente critichi il sistema instaurato da questa decisione generale. La ricorrente non fornisce tuttavia nessun elemento che possa mettere in dubbio la legittimità della decisione generale n. 1831/81.

11 Quanto alle censure relative alla discriminazione di cui la ricorrente sarebbe vittima, va constatato che la ricorrente non ha prodotto nessuna prova di ciò che afferma. Anzi, al contrario, la Commissione ha fornito alla Corte talune cifre, non contestate dalla ricorrente, che dimostrano che altre imprese siderurgiche si trovano nella stessa situazione della ricorrente, e che l'applicazione della disciplina vigente a queste imprese ha condotto alla fissazione di quote di consegna che rappresentano soltanto una parte estremamente ridotta della loro quota di produzione.

12 Stando così le cose, il primo mezzo deve essere considerato infondato.

Sul rifiuto di prendere in considerazione talune circostanze determinanti

13 La ricorrente ritiene anzitutto che la Commissione, facendo uso dell'art. 8, n. 2, della decisione generale n. 1831/81 per il terzo trimestre 1982, avrebbe dovuto aumentare la sua quota di consegna più di quello che non abbia fatto. La ricorrente sottolinea quindi che la Commissione ha tardato a pronunciarsi sulle domande presentate a norma dell'art. 14 della decisione generale n. 1831/81, con la conseguenza che l'art. 14 non può più essere invocato dalla ricorrente poiché, nel frattempo, le è stata inflitta un'ammenda. Infine, la ricorrente sottolinea che sono

stati commessi errori nelle cifre trasmesse alla Commissione sulla base delle quali sono state stabilite la quota di produzione e la quota di consegna. Essa fa riferimento in proposito alla causa 67/84, in cui aveva già dedotto il medesimo argomento. Essa si fonda sul seguente ragionamento: essa ha scoperto che l'imposta sul valore aggiunto è stata pagata dagli acquirenti dei suoi prodotti; orbene, tale imposta non avrebbe dovuto essere pagata qualora questi prodotti fossero stati esportati al di fuori dell'Italia; i prodotti in questione sarebbero quindi stati venduti in Italia, il che avrebbe dovuto condurre alla fissazione di una quota di consegna più elevata.

14 Da parte sua la Commissione ricorda innanzitutto che il beneficio di cui all'art. 8, n. 2, della decisione generale n. 1831/81 è stato concesso alla Sideradria per il terzo trimestre 1982. Se la ricorrente riteneva insufficiente l'aumento così concessole, essa avrebbe dovuto impugnare questa decisione a tempo debito. Poiché non lo ha fatto, essa non può rimetterla ora in discussione. Quanto all'applicazione dell'art. 14 della decisione generale n. 1831/81, la Commissione ha respinto diverse domande senza che queste decisioni siano state criticate. Infine, la Commissione ricorda che, come nella causa 67/84, essa nutre molti dubbi circa il valore delle prove prodotte dalla ricorrente per giustificare gli errori che essa avrebbe commesso.

15 A proposito dei primi due argomenti della ricorrente, va osservato che le decisioni della Commissione di applicare l'art. 8, n. 2, e il rifiuto di applicare l'art. 14 della decisione generale n. 1831/81, non sono state impugnate dalla ricorrente a tempo debito. Orbene, dalla giurisprudenza costante risulta che una ricorrente non può, in occasione di un ricorso per annullamento volto contro una decisione individuale, sollevare un'eccezione d'illegittimità nei confronti di altre decisioni individuali di cui è stata la destinataria e che sono divenute definitive.

16 Quanto agli errori che sarebbero stati commessi nella fissazione della quota di consegna, va ricordato che la Corte, nella precitata sentenza 12 dicembre 1985, ha dichiarato che « la ricorrente non ha provato che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte degli acquirenti attesti con certezza la destinazione finale della merce, né, pertanto, che siano stati commessi errori nel calcolo del volume delle vendite fuori del mercato comune ».

17 Stando così le cose, anche il secondo mezzo della ricorrente va respinto.

Sulle spese

18 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente essendo rimasta soccombente nei suoi mezzi, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Joliet Koopmans O'Higgins

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 23 aprile 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

R. Joliet